

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3570

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CODACCI-PISANELLI, CERVONE, REGGIANI, CAIATI

Presentata il 7 marzo 1975

Interpretazione autentica dell'articolo 2 del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 521, riguardante il risarcimento per la perdita di beni in Tunisia

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il decreto-legislativo 6 aprile 1948, n. 521, fu promulgato a seguito dell'accordo italo-francese del 29 novembre 1947. Il trattato di pace non era giuridicamente applicabile al territorio della reggenza di Tunisi, poiché questa non aveva dichiarato guerra all'Italia. Per dissimulare un atto di confisca bellica a guerra finita, il governo francese e quello italiano addivennero all'accordo suddetto i cui effetti primordiali e salienti sono i seguenti:

a) rinuncia da parte francese all'applicazione dell'articolo 79 del trattato di pace a tutti i beni, diritti e interessi italiani situati nel territorio dell'*Union française* (Metropoli e colonie) ad eccezione della Tunisia, permettendo in tal modo alla Francia di realizzare la sua vecchia aspirazione, cioè: l'annientamento della potenzialità economica, demografica e politica italiana, in Tunisia e cancellare finalmente *l'Hypothèque italienne en Tunisie*;

b) in virtù di tale accordo, l'articolo 79 del trattato di pace con un rovescio di posizione, veniva dichiarato inapplicabile ai territori per i quali era stato stipulato ed ai quali avrebbe dovuto essere applicato, men-

tre, contrariamente al diritto internazionale, lo si dichiarava applicabile alla Tunisia, territorio sul quale il trattato medesimo non aveva di per sé effetto alcuno.

Con il sacrificio totale dei beni italiani in Tunisia, lo Stato italiano otteneva un accordo economicamente e politicamente molto vantaggioso; infatti otteneva di sottrarre alla confisca bellica tutti i beni italiani in Francia e colonie ammontanti a centinaia di miliardi e di estinguere il debito di guerra italiano verso la Francia, che rivendicava, a titolo di riparazioni, ben 38 (trentotto) miliardi di franchi (valuta 1939).

L'accordo era inoltre la base di partenza per tutti gli ulteriori favorevoli sviluppi delle relazioni politico-diplomatiche italo-francesi.

Pertanto il Governo italiano che, con l'accordo predetto, si assunse l'obbligo di risarcire integralmente i sacrifici conseguenti all'espropriazione dei beni degli italiani in Tunisia, stabilì il pagamento del relativo controvalore, promulgando il decreto-legislativo 6 aprile 1948, n. 521. L'articolo 2 è così formulato: « L'indennizzo per i beni, diritti ed interessi di cui al precedente articolo 1, è commisurato al loro valore venale in comune

commercio nel mese di gennaio 1948, ed il relativo corrispettivo in lire italiane viene computato in base al cambio ufficiale vigente al momento in cui ha luogo il pagamento ».

Per l'erronea interpretazione di tale norma le vittime di una tanto singolare espropriazione non hanno fruito tutti dello stesso cambio franco-lire, non potendo il pagamento dell'indennizzo essere fatto a tutti nello stesso giorno. Ad ogni indennizzato quindi venne applicato il cambio vigente nel giorno (momento) in cui gli fu pagato l'importo del suo indennizzo. Poiché il valore del franco francese andò sempre diminuendo in rapporto alla nostra lira, si determinò la disparità di trattamento tra persone danneggiate dallo stesso evento, derivante dall'erronea applicazione del suddetto articolo 2 del decreto legislativo.

Gli interessati hanno sempre sostenuto che, dovendo avere tutti un eguale trattamento, il cambio da praticarsi deve essere quello vigente al gennaio 1948, data fissata per il valore da dare ai beni espropriati.

Pertanto nel corso della prima legislatura, in sede di ratifica del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 521, venne presentato un emendamento per l'interpretazione in tal senso del suindicato articolo 2.

La Commissione finanze e tesoro espresse voto favorevole all'emendamento; l'emendamento fu poi accolto dalla Commissione speciale per le ratifiche dei decreti legislativi. Ma la decisione, in seguito a complicazioni di carattere formale, fu rimessa all'Assemblea nella sua ultima seduta della prima legislatura; la fine della legislatura fece decadere l'emendamento.

In conseguenza quel decreto legislativo fu considerato tacitamente ratificato ai sensi della legge 25 giugno 1944, n. 151.

Nella seconda legislatura, la questione fu riaperta dalla presentazione di una proposta di legge (n. 1536) di iniziativa dei deputati Codacci-Pisanelli e Caiati, accolta per i suesposti motivi con il beneficio della procedura d'urgenza. La relativa relazione, faceva rilevare che la proposta di legge in esame, costituiva un necessario atto di giustizia nei confronti degli italiani privati dei loro beni in Tunisia, non in conseguenza della guerra, ma unicamente perché usati dal Governo italiano come strumento di negoziato mentre si stipulava il trattato di pace.

Ma la votazione su tale proposta di legge, ripetutamente discussa in sede di Commissione finanze e tesoro, dovette subire vari rinvii e la proposta decadde con la fine della legi-

slatura. Così pure non ebbe seguito l'iniziativa degli onorevoli Cervone ed altri (n. 460), nella terza legislatura e quella successiva dell'onorevole de Meo nella quarta legislatura.

Secondo l'attuale proposta di legge, l'articolo 2 del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 521, deve essere interpretato testualmente nel modo seguente: « L'indennizzo per i beni, diritti ed interessi, di cui al precedente articolo 1, è commisurato al loro valore venale in comune commercio nel mese di gennaio 1948 ed il relativo corrispettivo in lire italiane viene computato al cambio ufficiale medio vigente nel detto mese di gennaio 1948 », espressione, questa, che tiene luogo, a titolo interpretativo, dell'altra: « cambio vigente al momento in cui ha luogo il pagamento ». I motivi di tale proposta d'interpretazione sono ovvi sul piano giuridico, poiché la scelta del momento del cambio franco-lira era in relazione agli effetti giuridici della convenzione italo-francese del 29 novembre 1947, ratificata il 31 dicembre 1947 con decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 1646, entrato in vigore il 14 dicembre 1948.

È indubbio che, nei rapporti tra la Repubblica francese e gli italiani che avevano subito il sequestro dei loro beni in Tunisia, la convenzione internazionale, con la quale il Governo italiano dispose di quei beni barattandoli con la Francia in cambio delle cospicue rinunce di essa a favore dell'Italia, produsse immediato effetto tramutando il sequestro in confisca, e producendo così simmetricamente l'obbligo dell'indennizzo.

Il cambio tra il franco e la lira era allora, giusta il decreto legislativo 1° agosto 1947, di lire 293,86 per cento franchi, mentre quando fu adottato il decreto legislativo n. 521 del 1948, il cambio fra franco e lira era stato fossilizzato, a partire dal 26 gennaio 1948 e in deroga al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1347, in lire 163,25 con decreto del Ministro del tesoro pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 febbraio 1948. Poiché artificialmente il cambio era stato in tal modo ridotto del 44,45 per cento, si deve escludere che il Governo italiano abbia voluto approfittarne per decurtare del 44,45 per cento l'indennizzo dovuto, come si deve escludere che il legislatore abbia voluto aleatoriamente riferirsi alle ulteriori variazioni di cambio in più o in meno.

È da ritenere, invece, che la legge abbia inteso, al contrario, impedire tale decurtazione, riferendosi, non al momento del futuro pagamento, bensì a quello nel quale il

pagamento avrebbe dovuto essere effettuato, dovendo necessariamente distinguerlo da quello della stima che, per esigenze tecniche, veniva spostato dal novembre 1947 al gennaio 1948.

Se ne deduce che, secondo la *ratio* della norma, il momento assunto per il rapporto di cambio fu quello nel quale avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento, cioè all'atto della convenzione italo-francese del 29 novembre 1947.

Nulla vieta tuttavia che, in sede interpretativa, il legislatore possa modificare il testo interpretato e questo è il caso.

Invero, facendosi riferimento alla media del cambio del gennaio 1948, atteso il tempo decorso, si addivene ad un equo contemperamento in modo che il rapporto di cambio risulterà essere invero di lire 268,68 per cento franchi, cioè inferiore al cambio vigente all'epoca della Convenzione italo-francese e superiore a quello vigente all'epoca del decreto legislativo n. 521 del 1948.

Per quanto concerne l'articolo 2 conviene all'Amministrazione l'assistenza di associazioni precostituite, per la semplificazione e collaborazione nella istruttoria delle pratiche ed anche per la garanzia di serietà derivante dalla preistruttoria fatta dalle associazioni sulle domande degli interessati per l'ammissione alle stesse.

Viene esclusa la intermediazione in qualunque forma, anche mediante costituzione postuma di false associazioni di interessati, ad evitare speculazioni.

Le esenzioni fiscali derivano ovviamente dalla legislazione sui danni di guerra: sono poi coerenti con la particolare figura del danno indennizzato essendosi la perdita prodotta all'estero. Infine, in relazione alla tardività ultra decennale del provvedimento, è giustificata l'esenzione oggettiva dalle imposte di successione, quando il trasferimento a causa di morte risalga a data anteriore alla entrata in vigore della legge.

Per quanto si riferisce ai fondi occorrenti per far fronte all'onere recato dalla presente legge, risulta che una disponibilità sussiste nei conti della tesoreria, quale residuo degli stanziamenti per l'esecuzione del decreto legislativo del 1948 e per le successive provvidenze connesse alla attuazione del trattato di pace; donde l'ovvio suggerimento di utilizzarle, aggiungendo una voce a quelle che già si compendiano nel fondo per i provvedimenti legislativi in corso.

In conclusione, si raccomanda agli onorevoli colleghi di voler dare il proprio assenso, a questa proposta, che costituisce un omaggio alla logica e ad ovvi principi tradizionali di diritto internazionale e di diritto interno, uniformi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 2 del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 521, deve essere interpretato nel senso che l'indennizzo per il sacrificio o la perdita di beni, diritti e interessi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo predetto è commisurato al loro valore venale in comune commercio nel mese di gennaio 1948 ed il relativo corrispettivo in lire italiane è computato al cambio ufficiale medio, vigente nel detto mese di gennaio 1948.

ART. 2.

Le domande per conseguire il completamento di indennizzo ai sensi del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 521, dovranno essere presentate all'Amministrazione del tesoro a partire dal 30° giorno e non oltre il 60° successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Qualora gli aventi diritto siano costituiti in associazione legalmente riconosciuta le domande inoltrate per suo tramite al Ministero, potranno essere istruite con l'assistenza della stessa.

Tale assistenza può essere prestata soltanto dalle associazioni di cittadini italiani profughi e reduci dalla Tunisia per causa della seconda guerra mondiale, già costituite prima del febbraio 1975 allo scopo di rivendicare a favore degli associati l'integrazione dell'indennizzo per le perdite di beni e per i danni subiti in Tunisia.

Le liquidazioni definite in contraddittorio con l'Associazione saranno definitive.

È fatto divieto ad Agenzie di affari ed a qualsiasi altro intermediario di esplicitare assistenza, o anche opera di mediazione per l'assistenza agli aventi diritto al completamento di indennizzo.

ART. 3.

Su quanto spetti agli interessati a titolo di integrazione per differenza di cambio ai sensi della presente legge non potrà avere effetto alcun atto di cessione, pignoramento, sequestro o altra misura cautelare *extra ordi-*

nem, né opposizione al pagamento in qualunque modo o forma espressa tranne che a favore od a istanza di istituto di credito di diritto pubblico o delle associazioni ammesse dall'articolo 2 della presente legge.

ART. 4.

Dall'applicazione della presente legge non deriva diritto ad interessi sulla somma liquidata ai danneggiati. Alle domande, alla documentazione, agli atti di liquidazione ed all'investimento delle somme costituite dalla differenza di indennizzo, competono le esenzioni tributarie previste dall'articolo 25 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543.

Sono comunque sempre applicabili gli articoli 9, 10, 11 del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 521. Le differenze di indennizzo sono pure esenti dalle imposte di successione, qualora il trasferimento a causa di morte risalga ad epoca anteriore all'entrata in vigore della presente legge. Le differenze stesse hanno natura compensativa e non debbono costituire imponibile soggetto a tributi sui redditi.

L'agevolazione dell'imposizione indiretta è estesa agli atti di disposizione, anche parziale, dell'indennizzo a favore degli Istituti di credito di diritto pubblico ed all'Associazione che sia costituita tra gli aventi diritto ed in tale eventualità potranno emettersi i mandati di pagamento a favore di tali enti qualora ne facciano documentata richiesta.

All'associazione, limitatamente allo svolgimento dei compiti istituzionali, sono riconosciute le agevolazioni previste dal presente articolo, mentre la gestione relativa non fa sorgere alcun reddito gravabile di imposta.

ART. 5.

Alla spesa occorrente per la esecuzione della presente legge si farà fronte anzitutto con i residui dello stanziamento per l'esecuzione del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 521, e degli stanziamenti per le provvidenze connesse all'attuazione del trattato di pace.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.